



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IX SETTORE – Manutenzione Patrimonio

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

PREMESSA

Informativa relativa agli obblighi secondo il dsl 81/2008

L'obiettivo principale del presente documento è superare le condizioni di incertezza ed improvvisazione, che rappresentano la precaria risposta alle varie situazioni di rischio, dedicando la massima attenzione nei confronti di ciò che può essere fonte di pericolo con la consapevolezza di dover imparare a prevenire e fronteggiare gli eventi con adeguate misure di sicurezza e corrette azioni comportamentali.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IX SETTORE – Manutenzione Patrimonio

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
 - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
 - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità..
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti da decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IX SETTORE – Manutenzione Patrimonio

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Art. 20 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
 - f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.**
 - g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IX SETTORE – Manutenzione Patrimonio

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

PRONTUARIO AZIENDALE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

(elaborato secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza”)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

L'efficacia della prevenzione si realizza se tutto il personale è adeguatamente formato ed informato per affrontare i rischi con comportamenti corretti e con idonee misure di prevenzione.

PER I DATORI DI LAVORO O DIRIGENTI:

1. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
2. Nel caso di pericolo grave e immediato predisporre le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 -*Gestione delle emergenze*;
3. Astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

PER I LAVORATORI:

Norme generali di comportamento in caso di emergenza

1. Mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
2. In caso di grave emergenza contattare i numeri di pronto intervento esterno;
3. Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alla sicurezza;
4. Non riprendere assolutamente l'attività lavorativa senza autorizzazione;
5. Intervenire solo se possibile e senza correre alcun rischio per la propria incolumità;
6. Evacuare ordinatamente le zone se indicato dagli addetti alla sicurezza;
7. Collaborare se richiesto con gli operatori esterni di pronto intervento, vigili del fuoco, ecc.
8. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
9. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
10. Soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Handwritten signature



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IX SETTORE – Manutenzione Patrimonio

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

INOLTRE, si ricorda che per la propria incolumità e nel rispetto delle norme comportamentali e corrette, si devono seguire le seguenti disposizioni nell'utilizzo di apparecchiature elettriche:

- Non spegnere eventuali incendi con acqua;
- Non effettuare riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche di professionalità;
- Non utilizzare componenti non conformi alle norme;
- Non utilizzare componenti elettrici o attrezzature per scopi non previsti dal costruttore;
- Non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi bagnati o in ambienti umidi);
- Non utilizzare un'unica presa per l'alimentazione contemporanea di più apparecchiature;
- In caso di allacciamenti provvisori utilizzare una prolunga idonea. Se la prolunga è avvolta su un avvolgicavo, srotolare completamente il cavo, sistemare il cavo della prolunga in modo da non esser calpestato e da costituire pericolo di inciampo per le persone in transito;
- Privilegiare le prese multiple dotate di un proprio interruttore di accensione;
- Non sfilare le spine delle prese agendo sul cavo;
- Staccare l'alimentazione elettrica alle attrezzature di lavoro dopo l'utilizzo o comunque in caso di inutilizzo prolungato;
- In caso di improvvisa mancanza di tensione in rete, scollegare la spina di alimentazione delle attrezzature di lavoro che stavate utilizzando;
- Usare le attrezzature di lavoro elettriche seguendo i consigli di seguito elencati:
 - Non spostare mai le macchine se queste sono alimentate. Scollegate sempre dalla presa di corrente la spina di alimentazione.
 - Non lasciare prese, prolunghe e cavetti a contatto con liquidi;
 - Non depositare sopra prese, prolunghe e cavetti carteggi o oggetti di varia natura che ostruiscono i punti di aereazione (che servono al raffreddamento dei circuiti);
- È vietato l'uso di attrezzature elettriche non espressamente autorizzate dal Dirigente.
 - L'uso di fornelli elettrici, stufe personali, ventilatori, frigoriferi, radio, macchinette del caffè e quant'altro potranno essere causa di incidenti, corto circuiti e blackout.

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)